



COMUNE DI VERGIATE

(Provincia di Varese)

ORDINANZA N. 15 del 28/12/2023

OGGETTO: ATTIVITA' ECONOMICHE APERTE AL PUBBLICO DISPOSIZIONI SINDACALI IN MATERIA DI ORARI E SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2024

IL SINDACO

Visto l'art. 11, primo comma, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e l'art. 103, comma 1 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 per cui gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 50, comma 7 e 7-bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che individua nel Sindaco la figura competente all'adozione di ordinanza come segue *“sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/10/99 ad oggetto: “Applicazione artt. 11, 12, e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Determinazione indirizzi e criteri generali in materia di orari degli esercizi di vendita” esecutiva ai sensi di legge;

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 20/2022 del 15/12/2022 ad oggetto *“Attività economiche aperte al pubblico – disposizioni sindacali in materia di orari – Anno 2023”*;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera d) bis del D.L. 223 del 04/07/2006 (come da ultimo modificato dall'art. 31, comma 1 del D.L. n. 201 del 06/12/11 e convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e precedente art. 35 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 art. 35 commi 6 e 7 e successive) con il quale è disposto che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al D.Lgs 114/98 e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

Richiamato l'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana che così recita: *“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”*;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28/10/2011 ad oggetto: *“D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 art. 35 commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura”* in particolare, al punto 4;

Stante il potere del Sindaco di emanare ordinanze di limitazione per motivi imperativi di interesse generale, così come definiti dall'art. 8, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

Considerato pertanto necessario adottare un provvedimento che tenda ad evitare problemi all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla salute umana, all'ambiente e possa altresì disincentivare situazioni che siano in contrasto con l'utilità sociale pur nel rispetto della libera iniziativa d'impresa;

Viste le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno *“avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda l'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”*;

ORDINA

1) **IL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI, nell'ambito della libera determinazione di apertura e chiusura al pubblico delle attività economiche, per le motivazioni espresse in narrativa, con riferimento al settore di attività prevalente:**

a) **PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE svolta congiuntamente ad attività di trattenimento danzante e/o musicale e di svago**

(discoteca, disco-bar, locali di spettacolo dal vivo e similari)

→ termine attività di trattenimento danzante e/o musicale e di svago entro le ore 03.00 del giorno successivo;

→ l'attività è svolta senza alcuna limitazione di orario nelle seguenti giornate: veglione del giovedì e sabato Grasso di Carnevale, festa di Halloween (31 ottobre/1° novembre), vigilia del Santo Natale (24 dicembre/25 dicembre), festa di fine anno (31 dicembre/1° gennaio).

b) **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED OCCASIONALI che si svolgono all'aperto o all'interno di locali, con o senza somministrazione di alimenti, che abbiano ottenuto idonea autorizzazione**

(cinema, teatri, arene estive, sagre, feste campestri, saloni destinati alla rappresentazione di spettacoli di arte varia, sale concerti, etc.)

→ termine attività di spettacolo entro le ore 24.00.

c) **SALE GIOCHI/SCOMMESSE/BINGO**

→ apertura non prima delle ore 08.00 - chiusura non oltre le ore 20.00.

2) **IL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME GENERALI:**

Tutti gli esercenti devono preventivamente **comunicare per iscritto** al sindaco **gli orari di apertura settimanale** determinate per l'esercizio della propria attività e la proposta di chiusura per ferie. In caso di attività miste l'esercente deve dichiarare la propria attività prevalente ai fini della determinazione dell'orario. Al fine di una corretta informazione all'utenza gli esercenti **TUTTE** le diverse attività sono tenuti: ad **esporre al pubblico ed esternamente all'esercizio un cartello visibile anche a negozio chiuso indicante l'orario di apertura praticato ed il periodo di chiusura per ferie.**

È sempre fatta salva la possibilità che il Sindaco, in relazione a particolari esigenze e/o situazioni temporanee (manifestazioni, sagre, feste e simili), proceda a derogare a tali limitazioni di orari su richiesta di associazioni o esercenti per zone determinate del territorio.

Il Sindaco ha inoltre la facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dall'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse e/o di ordine pubblico.

La presente ordinanza ha validità dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2024.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale on line e sul sito comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta notifica.



IL SINDACO
Dott. Daniele Parrino

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vergiate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANIELE PARRINO in data 28/12/2023